



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

**V SEZIONE CIVILE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **8219/2023** promosso da:

A [REDACTED] M [REDACTED] B [REDACTED], con l'avv. [REDACTED]

ricorrente

contro

O [REDACTED] DI O [REDACTED] S.N.C. (C.F. [REDACTED])

G [REDACTED] B [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con l'avv. [REDACTED]

I [REDACTED] B [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con l'avv. [REDACTED]

resistenti

con l'intervento di

avv. [REDACTED] in qualità di curatore speciale della società O [REDACTED] D [REDACTED]

O [REDACTED] S.N.C. nominato nel procedimento R.G. n. 5270/2023

intervenuto

Il giudice designato, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

1.- Ricorrente e resistenti sono soci paritari della O [REDACTED] di O [REDACTED] s.n.c. (di seguito anche solo "O [REDACTED]"); ai sensi dello statuto sociale, l'amministrazione e la rappresentanza legale della società spettano in via disgiuntiva a tutti i soci; ricorrente e resistenti sono altresì soci (insieme ad altri) della società Q [REDACTED] - Q [REDACTED] Fc [REDACTED] s.r.l. (di seguito anche solo "Q [REDACTED]"), ciascuno con una partecipazione pari al 16% del capitale sociale; I [REDACTED] B [REDACTED] è, inoltre, amministratore unico e legale rappresentante della Q [REDACTED] s.r.l.

1.1.- Con il ricorso introduttivo del presente procedimento cautelare, A [REDACTED] M [REDACTED] B [REDACTED] ha esposto di aver agito in qualità di legale rappresentante della O [REDACTED] ottenendo in favore di quest'ultima nei confronti della Q [REDACTED] il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. [REDACTED]/2023 per l'ingente importo di € 2.400.000,00 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di canoni di locazione maturati e insoluti relativi all'immobile industriale sito in Orzinuovi di proprietà della O [REDACTED] condotto in locazione dalla Q [REDACTED] ha altresì allegato che avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la debitrice ingiunta in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante [REDACTED] B [REDACTED], chiedendo la revoca del provvedimento previa sospensione della



provvisoria esecutorietà ex art. 649 c.p.c. e che, comunicata dallo stesso ricorrente ai resistenti l'intenzione di costituirsi in tale giudizio con prima udienza fissata per il 6.7.2023, [REDACTED] e G [REDACTED] B [REDACTED] hanno presentato opposizione ex art. 2257, secondo comma, c.c. a tale "operazione" (e alle altre iniziative preannunciate dal ricorrente: v. *infra*) decidendo, quindi, a maggioranza dei 2/3, nell'adunanza del 23.6.2023, l'"accoglimento" della opposizione *"alla costituzione in giudizio e alla prosecuzione del giudizio di opposizione così come di ulteriori azioni prospettate dal sig. A [REDACTED] M [REDACTED] o B [REDACTED]"*.

Di tale decisione il ricorrente ha contestato la legittimità, chiedendone la sospensione, per essere stata assunta dagli altri soci-amministratori di O [REDACTED] in conflitto di interessi e sul presupposto *"del tutto infondato, che il credito nei confronti della Q [REDACTED] dovrebbe qualificarsi non già come credito per il canone di locazione dovuto, bensì come credito per finanziamento"*; quanto alla *"impellente esigenza cautelare"*, il ricorrente ha rappresentato che *"la prima udienza della causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Q [REDACTED] è fissata al 6 luglio 2023 e i soci-amministratori della O [REDACTED] hanno deciso a maggioranza, con voto viziato da conflitto di interessi, che la società non parteciperà a tale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con il rischio concreto non solo che il decreto ingiuntivo sia revocato ma anche che la controparte riesca a ottenere determinazioni pregiudizievoli per la O [REDACTED] rilevanti per altri futuri giudizi in considerazione dei c.d. 'effetti riflessi' del giudicato"* (cfr. ricorso, pag. 17).

1.2.- Con decreto *inaudita altera parte* del 29.6.2023 questo giudice ha sospeso in via d'urgenza l'efficacia della decisione adottata il 23.6.2023 dalla maggioranza dei soci-amministratori di O [REDACTED] assegnando termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto.

1.3.- Si sono costituiti in giudizio con separate difese i resistenti, i quali hanno dedotto la carenza di *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, negando l'esistenza e il perseguimento di un interesse personale degli stessi confliggente con quello sociale, evidenziando, per contro, l'esistenza di un interesse extrasociale del ricorrente e il carattere abusivo della condotta dallo stesso perpetrata, nonché ribadendo la natura finanziaria del credito vantato da O [REDACTED] nei confronti di Q [REDACTED] e la sua necessaria postergazione ex artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c.

A tal riguardo, hanno allegato che, stipulato in data 15.1.2012 tra le due società il contratto di locazione commerciale avente ad oggetto il complesso immobiliare di proprietà di O [REDACTED] ove Q [REDACTED] ha insediato la propria attività industriale al canone di € 200.000,00 per i primi tre anni ed € 300.000,00 dal quarto anno in poi, sin dall'inizio del rapporto di locazione O [REDACTED] avrebbe concesso a Q [REDACTED] di posticipare i pagamenti, rimettendo a quest'ultima l'individuazione dei termini per il versamento dei canoni, sulla base dei flussi finanziari disponibili; tale concessione sarebbe stata, in principio, motivata dagli ingenti investimenti effettuati dalla s.r.l. e dalla situazione di crisi globale,



successivamente, dalle gravi congiunture verificatesi, quali la pandemia da Covid-19, la tensione internazionale sfociata nel conflitto in Ucraina e la crisi dell'*automotive*; come noto al ricorrente, nel 2023 la società avrebbe incaricato professionisti del settore di redigere un piano industriale patrimoniale economico e finanziario, considerata l'esposizione di oltre 17.000.000,00 gravante su Q nei confronti del ceto bancario e delle società di *leasing*.

I resistenti hanno rimarcato come tale esposizione sia garantita dalla stessa C - terza datrice di ipoteca di primo grado anche sul capannone attualmente locato a Q - oltre che dai suoi soci personalmente e segnalato la circostanza, *ex adverso* taciuta, che Q starebbe negoziando con successo con gli istituti bancari la rimodulazione dei mutui a medio/lungo termine, tramite una moratoria dell'indebitamento implicitamente condizionata alla circostanza che, "*nel frattempo, le risorse finanziarie non vengano "dirottate" al pagamento dei debiti verso parti "correlate", per di più aventi natura finanziaria*" (cfr. memoria difensiva di G B, pag. 7).

A detta dei ricorrenti, in sintesi, la decisione di opporsi alla costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non solo non integrerebbe conflitto di interessi, ma al contrario perseguirebbe il concreto interesse della stessa C (convergente di fatto con quello di Q di veder salvaguardato il proprio patrimonio e le proprie ragioni di credito; per contro, la prosecuzione dell'azione verso Q comporterebbe la sicura mancata concessione della moratoria bancaria, l'impossibilità di dare esecuzione al piano industriale con perdita per Q della continuità aziendale, l'immediato avvio da parte degli istituti di credito delle azioni esecutive anche sul patrimonio di C in forza delle garanzie ipotecarie rilasciate e, in caso di apertura di una procedura concorsuale a carico di Q la verosimile ammissione al passivo del credito di C solo previa degradazione a credito postergato, con ulteriore lesione dell'interesse sociale di quest'ultima.

Di qui l'insussistenza di qualsivoglia incompatibilità in concreto tra l'interesse personale dei resistenti e quello della società caratterizzante il conflitto rilevante ai fini di una ipotetica invalidità della decisione, fermo restando che la mera duplicità di interesse in capo ai soci, irrilevante ai fini della valutazione in senso tecnico del conflitto, sussisterebbe anche a carico del ricorrente<sup>1</sup>.

I resistenti hanno, altresì, negato l'esistenza del *periculum in mora*, sul rilievo della omessa avversaria dimostrazione dell'irreparabilità del danno conseguente alla mancata sospensione della decisione, ribadendo, per converso, che la conferma della sospensiva comporterebbe gravi e irreparabili conseguenze alla società e ai soci personalmente.

---

<sup>1</sup> Come evidenziato dalla difesa di G B: "*la circostanza di essere entrambi soci-amministratori di C Snc e soci di Q Srl pone Al e G B nella medesima condizione e non può che portare alla conclusione che il paventato conflitto d'interessi non sussiste per G B nella misura in cui non sussiste per Al B (ovvero, se sussistesse per uno, non potrebbe che sussistere anche per l'altro)*" (cfr. memoria difensiva, pag. 12).



Per le suddette ragioni hanno chiesto la revoca del provvedimento concesso *inaudita altera parte* e il rigetto integrale del ricorso.

1.4.- All'udienza di discussione I [REDACTED] B [REDACTED] ha integrato le proprie produzioni con il deposito della documentazione attestante lo stato delle rinegoziazioni delle esposizioni debitorie di Q [REDACTED] verso gli istituti bancari<sup>2</sup>; le parti hanno quindi insistito nelle proprie difese, replicando a quelle avversarie e riportandosi alle rispettive conclusioni.

2.- In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato con comparsa del 6.9.2023 dal curatore speciale nominato nel giudizio R.G. n. 5270/2023 per la società O [REDACTED] s.n.c., stante la necessaria delimitazione degli effetti di tale nomina al procedimento in cui la stessa è stata pronunciata.

In pendenza di giudizio, infatti, la nomina del curatore speciale *ex art. 78 c.p.c.* avviene incidentalmente, quale sub-procedimento all'interno del processo, con istanza da proporre al giudicante e con effetti limitati all'esercizio della rappresentanza sostanziale nell'ambito medesimo giudizio.

Non essendo stato in questa sede nominato un curatore speciale per O [REDACTED], né ravvisandosene allo stato la necessità, è evidente che quello nominato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è qui legittimato processualmente a rappresentare la società, con la conseguenza che il suo intervento in causa deve dichiararsi inammissibile, non sussistendo, peraltro, in capo al giudice un potere di ratifica *a posteriori*.

Né si ritiene che le norme processuali consentano di valorizzare la circostanza - pur ben rappresentata dal curatore speciale - che l'azione intrapresa in via d'urgenza dal socio/amministratore A [REDACTED] B [REDACTED] sia funzionale e strettamente connessa al giudizio arbitrale di impugnazione della determinazione/delibera del 23.6.2023 e che tra tale giudizio di impugnazione e quello di opposizione a decreto ingiuntivo vi sia una "*stretta interdipendenza funzionale*", potendosi, invece, dubitare che tra detti giudizi sussista anche un rapporto di pregiudizialità tecnica.

Va, pertanto, dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio della società a mezzo del predetto curatore speciale.

3.- Nel merito, al fine di impostare correttamente la decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia della decisione assunta a maggioranza dai soci di O [REDACTED], è necessario prendere le mosse dal sistema disgiuntivo di amministrazione adottato dalla s.n.c., in conformità al regime legale

---

<sup>2</sup> Segnatamente, la moratoria concessa dalla BTL Credito Cooperativo relativamente a tre mutui fondiari per il debito residuo di oltre € 7.000.000,00 e la richiesta inoltrata da Q [REDACTED] al Banco BPM avente ad oggetto la moratoria e riduzione PLCA, con riscontro dell'istituto di credito contenente la richiesta di quantificare l'entità del contenzioso insorto con il socio A [REDACTED] B [REDACTED] e di chiarire le tensioni esistenti nella compagine.



disciplinato dal primo comma dell'art. 2257 c.c., secondo cui “*l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri*” e da cui deriva che ciascun socio può, di propria iniziativa, legittimamente compiere tutti gli atti di gestione anche nell'interesse degli altri soci e senza il loro necessario preventivo consenso o parere.

3.1.- In base a quanto previsto dall'art. 2257 c.c., i caratteri distintivi del modello di amministrazione disgiuntiva sono tradizionalmente identificati: *i)* nell'autonomo potere di ciascun socio amministratore di porre in essere i negozi giuridici attuativi dell'oggetto sociale anche disgiuntamente dagli altri soci; *ii)* nel diritto, in capo a questi ultimi, di “opporsi” all'iniziativa del socio agente prima che l'atto sia compiuto; *iii)* nel deferimento della decisione su tale opposizione alla collettività dei soci che decide a maggioranza.

L'autonomia dell'esercizio disgiunto del potere amministrativo si evince dal fatto che il singolo non è tenuto a richiedere il consenso o il parere degli altri amministratori e neppure ad informarli preventivamente circa le operazioni che intende compiere, essendovi tra gli amministratori disgiunti reciproca indipendenza; il potere gestorio attribuito al singolo amministratore è, nondimeno, condizionato dall'analogo potere che spetta agli altri, secondo un principio di parità di funzioni, ragion per cui ciascun amministratore, in virtù di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2257 c.c. ha il diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere. Si è sottolineato in dottrina che lo *ius prohibendi* attiene al profilo “funzionale” dell'amministrazione disgiuntiva ed è una caratteristica indefettibile del sistema in discorso, in quanto rappresenta il rimedio predisposto dal legislatore contro i pericoli dell'eccessiva autonomia dei singoli amministratori e i conseguenti rischi di contemporanee iniziative contrastanti, ovvero di decisioni poco ponderate e pregiudizievoli per la società; proprio perché “consustanziale” al modello di gestione in esame (di qui la ritenuta natura imperativa della norma), il diritto di opposizione previsto dall'art. 2257, comma 2, c.c. costituisce regola generale di funzionamento anche dell'amministrazione disgiuntiva nella s.r.l.

Quanto alla manifestazione della volontà di opporsi all'altrui iniziativa, si afferma che l'opposizione, pur potendo concernere una serie di operazioni tra loro collegate, non può essere formulata genericamente, ma deve appuntarsi su operazioni determinate.

3.2.- Nel caso in esame, è opportuno precisarsi che l'opposizione decisa dalla maggioranza dei soci di Q■ attiene la costituzione in giudizio di Q■ nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Q■ nonché alle “altre iniziative” nei confronti di Q■ prospettate nella nota inviata dal ricorrente agli altri soci amministratori di Q■ nel mese di giugno 2023 (cfr. doc. 13 di parte ricorrente<sup>3</sup>).

---

<sup>3</sup> Tali iniziative consistono nell'avvio di trattative con Q■ per un piano di rientro a fronte della rinuncia all'opposizione a decreto ingiuntivo e del pagamento dei canoni correnti da parte della conduttrice, nell'instaurazione di un nuovo procedimento giudiziario da parte di Q■ avente ad oggetto lo sfratto per morosità della conduttrice Q■ in difetto di



La richiesta di sospensione deve, nondimeno, intendersi limitata alla decisione di opporsi alla costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo preannunciata dal ricorrente, come emerge chiaramente dalla lettura del ricorso (cfr. pagg. 1-4, 5, 9, 17), dalle ragioni di urgenza ivi esplicitate (imminenza della scadenza del termine per tale costituzione in giudizio), dalle stesse conclusioni cautelari, avendo il ricorrente chiesto una “sospensiva” che anticipi “*gli effetti della decisione di merito accertando che, quantomeno nelle more del procedimento arbitrale, la società C[ ] è legittimata a costituirsi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla Q[ ] per il tramite del ricorrente amministratore A[ ] o B[ ] (dotato di potere di amministrazione di tipo ‘disgiuntivo’); in via subordinata limitarsi alla sospensione della deliberazione, con conseguente inefficacia della stessa e possibilità, per il socio e amministratore A[ ] B[ ] di richiedere la nomina di un Curatore Speciale della C[ ]*”.

3.3.- Ciò chiarito, occorre considerare che il secondo comma dell’art. 2257 c.c. espressamente colloca l’esercizio del diritto di opposizione “*prima che [l’operazione] sia compiuta*”, il che risponde perfettamente alla *ratio* del modello, che accorda prevalenza alle necessità di semplicità, tempestività ed efficienza della gestione dell’impresa sociale, esigenze che vengono anteposte alla ponderazione che conseguirebbe dalla necessaria condivisione delle decisioni. L’esercizio del diritto di veto, dunque, in tanto potrà utilmente essere spiegato in quanto l’operazione contestata non si sia perfezionata.

3.4.- Nel caso in esame, l’autonoma iniziativa gestoria del ricorrente è consistita nel deposito del ricorso monitorio volto a ottenere in nome e per conto della rappresentata C[ ] il decreto ingiuntivo nei confronti della correlata Q[ ] rispetto a tale iniziativa, la successiva comunicazione di volersi costituire nel giudizio di opposizione instaurato dall’ingiunta non integra, a ben guardare, gli estremi di una autonoma “operazione” suscettibile di veto da parte degli altri soci.

Invero, con la richiesta e successiva notifica del decreto ingiuntivo, l’operazione volta al recupero del credito nei confronti della correlata deve ritenersi - almeno per la fase sommaria - “compiuta”, non essendo più possibile impedirne la realizzazione. Rispetto a tale iniziativa, la costituzione nel giudizio di opposizione non ha carattere d’impulso, se sol si considera che l’eventuale inattività delle parti seguita dall’estinzione del processo produrrebbe il passaggio in giudicato del provvedimento monitorio e, così, la definitività del titolo ottenuto.

3.5.- L’esistenza o meno e in quali termini di un “conflitto di interessi” tra soci e società si pone, dunque, in questa fase, su un piano diverso e anteriore rispetto a quello prospettato dalle parti e recepito nel decreto *inaudita*, non trattandosi di accertare se e quale dei soci di C[ ] al momento della decisione sull’opposizione, stesse perseguendo uno scopo personale confliggente con quello

---

immediato accordo e nella imputazione alle casse sociali delle spese legali relative alle attività prospettate e intraprese dal socio amministratore A[ ] o B[ ]



della società, quanto piuttosto di valutare, una volta perfezionata l'iniziativa del socio con l'ottenimento del decreto, se la decisione in concreto assunta dalla maggioranza di non dar seguito alla costituzione in giudizio sia conforme a tale interesse sociale, tenuto conto delle stesse circostanze segnalate dalle parti.

Deve, allora, osservarsi che, ribadita la struttura necessariamente preventiva del rimedio dell'opposizione *ex art. 2257 c.c.*, la mancata costituzione della ricorrente in monitorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pare comunque contraria all'interesse concreto della società, la cui tutela, a prescindere dalla scelta di merito se coltivare o meno e in quali termini il recupero del credito, richiede pur sempre una diligente e consapevole assunzione della difesa in giudizio e non un suo abbandono verso un esito che diviene necessariamente ignoto e ingovernabile, ciò anche ai fini del raggiungimento di un risultato eventualmente diverso da quello in origine perseguito con l'avvio dell'azione monitoria.

Diversamente dalla manifestata intenzione di costituirsi in giudizio, la decisione di non costituirsi nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo in pendenza del relativo termine, non avendo ancora esaurito i propri effetti, è suscettibile di opposizione e va, in concreto, ritenuta intrinsecamente incompatibile con l'interesse della società tanto nell'una quanto nell'altra delle posizioni di merito assunte dalle parti, viepiù considerando l'assenza di ragioni tali da giustificare *ictu oculi* un abbandono dell'iniziativa in virtù della patente irresistibilità dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, il principale dei quali si fonda sulla natura postergata del credito qualificato come "da finanziamento soci"<sup>4</sup>, che a sua volta discende dalla possibilità di estendere soggettivamente la regola della postergazione *ex art. 2467 c.c.* a un caso di non coincidenza soggettiva tra il finanziatore (O●) e i soci della finanziata (i signori B●) titolari di partecipazioni rilevanti in Q●), valorizzandone la natura di operazione tra parti correlate sussunta nell'ipotesi di cui all'art. 2497-*quinquies* c.c., prospettazioni che meritano, evidentemente, di essere approfondite nel giudizio di opposizione.

Sussiste, pertanto, nei limiti sopra precisati, il *fumus* legittimante l'invocata sospensione.

4.- Ricorre altresì il *periculum in mora*, data l'imminente scadenza del termine per la costituzione della società opposta al momento della proposizione del ricorso cautelare e le ovvie preclusioni in cui O● sarebbe incorsa in caso di mancata o tardiva costituzione.

---

<sup>4</sup> Dovendosi (in tesi) considerare alla stregua di un finanziamento rilevante *ex art. 2467 c.c.* ogni negozio nel quale sia individuabile una prevalente finalità creditizia e, quindi, anche quello derivante da dilazione di pagamento di prestazione commerciale, quanto meno nelle ipotesi in cui, tenendo conto delle condizioni economiche della società, della sua struttura finanziaria e patrimoniale, un terzo fornitore "indipendente" non avrebbe previsto alcuna dilazione (o comunque non di quella consistenza temporale) senza cautelarsi contrattualmente.



5.- La peculiarità della questione giuridica trattata e l'autonomia delle ragioni della decisione rispetto alle tesi prospettate dalle parti giustificano, *ex art. 92, comma 2, c.p.c.*, l'integrale compensazione delle spese di lite.

**p.q.m.**

visti gli artt. 669-*bis*, 669-*octies*, 700, 818, comma 2, 838-*ter*, comma 4, c.p.c.,

conferma la sospensione in via d'urgenza della decisione adottata dalla maggioranza dei soci di C● s.n.c. in data 23.6.2023 limitatamente alla opposizione alla costituzione di C● s.n.c. nel giudizio ordinario iscritto al n. R.G. 5270/2023; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Brescia, 25 settembre 2023

Il Giudice

dott. Angelica Castellani

